

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

VECCHIO	NUOVO
ART. 1 E' costituito presso apposita sede comunale il Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.	ART. 1- Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile 1) Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Caronno Pertusella e Bariola, di seguito GCVPC, si è costituito con deliberazione n. 35 di Consiglio Comunale del 1° giugno 2007, nella sede legale del Comune di Caronno Pertusella (VA), in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27. 2) Il GCVPC è un ente del terzo settore costituito in forma specifica, cui possono aderire volontariamente cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, secondo i requisiti stabiliti dal successivo art. 5 del presente regolamento. 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020,

ART. 2 L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco. L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.4 della Legge n° 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.	nella sezione <<Altri Enti del Terzo Settore>>. ART.2- Il Sindaco 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018. 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste, ai sensi del presente regolamento. Nomina, ai sensi dell'art 35 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 1/2018, con apposito decreto, un coordinatore operativo, fra i componenti del GCVPC. 3) Il Sindaco, con il supporto del coordinatore operativo, predispone ed attua a titolo indicativo, ma non esaustivo, le seguenti azioni: - assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione,
--	---

	prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza); - curare all'interno del GCVPC l'informazione, la formazione e l'addestramento, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio comunale, nonché predisporre apposite esercitazioni, anche in collaborazione con altri Comuni; - mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile e ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile. 4) Il Sindaco, al fine di consentire un migliore affiatamento e coordinamento delle risorse umane disponibili in caso di emergenza, potrà, altresì, richiedere al coordinatore operativo di: - organizzare esercitazioni in edifici/terreni di proprietà pubblica o promuovere iniziative dirette alla salvaguardia dell'integrità del territorio comunale; - suddividere i volontari, in base alle rispettive capacità, in squadre; - nominare eventuali responsabili delle attività e dei servizi organizzati dal gruppo; - redigere regolamenti e/o vademecum interni al Gruppo per la gestione di specifici servizi.
--	--

ART. 3 Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. Il Sindaco può delegare le funzioni di cui sopra ad un assessore. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni qualvolta viene citato quale organo di protezione civile il Sindaco, questi deve intendersi sostituito dall'assessore competente, ove delegato.	Art. 3. – Obiettivi del GCVPC 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
ART. 4 Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua a titolo indicativo ma non esaustivo le seguenti azioni: - assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza); - garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione; - curare al proprio interno l'informazione,	Art. 4. – Attività del GCVPC 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e atti conseguenti. 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in

la formazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni e riservandosi la facoltà di individuare dei capisquadra per la guida dei volontari nelle attività addestrative e di intervento; - informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile; - gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente; - ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile; Il Sindaco potrà altresì richiedere al coordinatore di organizzare esercitazioni in edifici di proprietà pubblica o promuovere iniziative dirette alla salvaguardia dell'Integrità del territorio comunale.	occasione di: a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018; b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012; c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018; d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile; e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio; f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile secondo le disposizioni appositamente previste dal comune. 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
---	--

ART. 5 I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia - Servizio di Protezione Civile - o dalla Prefettura competente con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.	4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene: il registro dei volontari iscritti; il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea; il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati. Art. 5. - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare: - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio; - la propria idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontariato di Protezione Civile; - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.); - copia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale. Il volontario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati sopra forniti. 2) I volontari, al superamento dell'ottantesimo anno di età, perdono il loro requisito di operatività. Qualora il volontario abbia acquisito
--	--

	particolari meriti, potrà essere nominato volontario onorario. Possono essere nominati volontari onorari anche soggetti esterni al Gruppo che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile comunale. I volontari onorari possono partecipare alle riunioni del GCVPC, ma non possono ricoprire ruoli operativi all'interno della struttura, inoltre non hanno diritto di voto. La proposta di nomina di volontari onorari e la relativa validazione verrà stabilita in sede di assemblea dei volontari previa opportuna votazione. 3) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni (al compimento del 16° anno di età), i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative; gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale. 4) Al GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia. 5) Ai sensi del Regolamento regionale n. 10/2022 art. 6 c. 5 lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare
--	---

ART. 6 Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.	annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico. 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria, con atto del Comune (Decreto Sindacale) e viene comunicata all'interessato ed al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12. 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo. 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione. 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Art. 6. - Volontari effettivi 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso base volontario Protezione Civile ai sensi della vigente legge regionale e il periodo di prova della durata di
--	--

ART. 7 Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, ne' tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).	mesi sei, decorrente dall'ammissione al Gruppo. Durante il periodo di prova, i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi. 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti in apposito registro, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8 comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1; tesserino di appartenenza al GCVPC; vestiario e DPI idonei; copia del presente regolamento. 3) Il volontario è tenuto a sottoscrivere il regolamento quale attestazione di presa visione e accettazione dello stesso. Art. 7. - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per: a) recesso intenzionale presentato dal volontario; b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC; c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento; d) per comportamenti nei confronti di altri volontari e/o dei cittadini tali da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo e l'immagine del Comune;
--	---

ART. 8 Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque ne rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione	e) utilizzo improprio e non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC. 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento. 3) Il recesso intenzionale del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco. 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto. Art. 8. - Diritti dei volontari 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti
---	--

Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle operazioni di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza o formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrative o in intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro; b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario viene garantito per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego; c) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4 Legge 11 agosto 1991 n° 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia: i componenti del gruppo sono coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o chi ne abbia facoltà a norma di legge. d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in:	definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018. 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile. 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
--	---

o spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; o eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; o altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette. ART. 9 All'equipaggiamento dei volontari provvede il Comune che può avanzare richiesta alla locale Prefettura per l'integrazione delle dotazioni: il Comune terrà a disposizione un locale dove conservare e custodire il materiale per l'impiego.	Art. 9. - Doveri dei volontari Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a: 1) garantire una presenza costante alle attività, pena l'esclusione, fatte salve eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate dal volontario al coordinatore operativo. Il conteggio delle ore, ai fini della rendicontazione istituzionale, terrà conto di tutte le attività (riunioni, servizi, corsi di formazione, incontri, attività del gruppo, ecc.) e sarà compito del coordinatore operativo tenere apposito registro anche informatico e redigere ogni 31 dicembre regolare verbale indirizzato al Sindaco nel quale verranno segnalate eventuali criticità. I volontari non possono svolgere attività che contrastino con le finalità indicate nel presente regolamento. 2) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
--	---

ART. 10 Il Sindaco e' garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.	3) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate; 4) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio; 5) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi; 6) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio. I volontari appartenenti al gruppo di Protezione Civile, in ogni momento operativo o di addestramento possono rifiutarsi di eseguire lavori od azioni che essi giudichino pericolose o della cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati ed informati, senza che ciò possa pregiudicare la loro appartenenza futura al gruppo. Art. 10. - Organi del GCVPC Il GCVPC è dotato dei seguenti organi: a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC; b) Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
--	---

ART. 11 L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, condiziona l'appartenenza al gruppo, le infrazioni possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.	c) Coordinatore operativo. Art. 11. - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno. 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi. 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega. 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a: - elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento; - elezione e revoca del coordinatore operativo; - elezione e revoca del vice-
---	--

	coordinatore operativo; - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria; - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo. Art. 12. - Consiglio direttivo 1) Il consiglio direttivo o altro organismo analogo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ed è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo. 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti. 3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto verbale sottoscritto dal coordinatore operativo. 4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
--	--

- definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
- collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
- definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. - Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai

	sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo n. 1/2018. 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco. 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
--	--

	4) Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali. 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i capi squadra/vicecapi squadra. 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune. 8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni Volontariato» delle diverse sale operative del territorio. 9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
--	--

- 10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un vice-coordinatore su proposta del Coordinatore operativo, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento ed ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dal regolamento regionale 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie

	squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018. 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse. 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile. Art. 15. - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI 1) Il comune di Caronno Pertusella ha assegnato al GCVPC una sede operativa ed ha individuato un locale dove conservare e custodire il materiale in dotazione. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dell'Ente. 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con
--	--

	l'operatività del gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida. 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti. 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Ente da parte di altri soggetti. Art. 16. - Norme amministrative e finanziarie 1) Il Comune, mediante il Settore assegnatario della protezione civile, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto
--	--

	previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018. 2) Nel bilancio comunale sono previsti: a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc... b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC. 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia. 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile. ART.17. - Convenzioni Il Comune può dotarsi di convenzioni con organizzazioni terze operanti nel campo della protezione civile. Sarà compito del Coordinatore operativo del GCVPC coordinarsi con dette organizzazioni. Le organizzazioni stipulanti le predette convenzioni si affiancheranno al Gruppo Comunale secondo indicazioni del Sindaco.
--	---